

CAMERA DEI DEPUTATI N. 978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, VAIRO, BINETTI, NICOLOSI

Disciplina delle competenze professionali in materia di perizie e di valutazione dei danni causati da sinistri di qualunque natura

Presentata il 9 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'incremento degli incidenti e dei sinistri necessita vieppiù dell'opera di persone preparate e capaci di garantire un servizio di interesse generale.

Le leggi che oggi governano gli enti preposti ad indennizzare le vittime di un danno non stabiliscono, purtroppo, quali professionisti debbano determinare l'entità del danno stesso, per cui le compagnie di assicurazione si comportano da imprese private imponendo con leggi di mercato la scelta dei tecnici e gli orientamenti nel settore delle valutazioni risarcitorie.

Questo avviene nonostante l'esistenza di professionisti — ingegneri, periti industriali e geometri — iscritti in albi professionali per esercitare una attività che ri-

chiede preparazione e capacità nell'eseguire rilievi, valutare la dinamica dell'evento, redigere perizie estimative di beni, studiare la causa originaria di un sinistro o di un danno attraverso i fondamentali principi del diritto e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Ovviamente queste competenze e questi compiti rivelano l'esistenza di attività complesse e delicate che possono condurre ad una rapida sistemazione transattiva della vertenza o ad un'ulteriore fase della controversia nella sfera giudiziaria.

A questo punto emerge la necessità di affidare questo insieme di incarichi delicati a persone preparate nel settore, capaci tecnicamente per corso di studi ed eticamente responsabili in virtù di un

albo che li governa onde porre fine all'attività di tutti quegli esperti improvvisati, se non dilettanti o speculatori, che operano nel settore dei sinistri senza alcuna garanzia.

Si affida quindi all'attenzione degli onorevoli colleghi la valutazione della

presente proposta di legge, che mira a mettere ordine e affidabilità nel ramo dei sinistri di qualsiasi natura, riservandone la competenza agli ingegneri, periti industriali e geometri, professionisti altamente qualificati per corso di studi, e se ne sollecita l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La consulenza tecnica, le perizie, i rilievi, la valutazione dei danni e in genere lo studio e la ricerca delle cause che hanno determinato un sinistro di qualsiasi natura spettano agli ingegneri, ai periti industriali e ai geometri iscritti da almeno due anni nei rispettivi albi e, per quanto riguarda i danni alla salute, ai medici iscritti al relativo albo.

ART. 2.

1. Agli ingegneri, ai periti industriali e ai geometri, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, competono:

a) la ricerca e lo studio delle cause che hanno determinato un sinistro;

b) i rilievi planimetrici e fotografici del teatro del sinistro e dei beni coinvolti;

c) la ricerca, descrizione e valutazione dei danni, sia o meno in contraddittorio, e la stesura della relativa perizia estimativa;

d) la definizione bonaria o l'amichevole componimento di una vertenza derivante da un sinistro, sia fra privati, sia contro o per conto di compagnie o istituti di assicurazione, assumendo, a tutti gli effetti, il patrocinio degli interessi del proprio mandante, sempre nell'ambito della via transattiva;

e) la funzione di presiedere o partecipare, in rappresentanza di una delle parti, alla composizione di una vertenza mediante giudizio o lodo arbitrale;

f) l'esecuzione di incarichi tecnici di parte tendenti a reperire ed acquisire tutti quegli elementi o quelle prove sul

teatro del sinistro che, dispersi o traslati nel tempo, diminuiscono di importanza e di valore creando pregiudizio al cittadino, coinvolto in un sinistro, nel diritto alla difesa; in particolare è consentito ai periti consulenti tecnici di assistere, in assenza o congiuntamente al legale di fiducia, il proprio patrocinato, nella fase iniziale delle indagini di polizia;

g) la redazione di consulenze tecniche ed elaborati estimativi inerenti a fatti derivanti da sinistri sia per conto di privati che di compagnie o istituti di assicurazione;

h) quant'altro necessario per assolvere al compito specifico di perito e consulente tecnico sia per conto delle parti, sia per conto delle compagnie di assicurazione e degli organi giudiziari.